

Provincia di Biella

Rinnovo di Antico Diritto di derivazione d'acqua, ad uso Domestico, dal Rio Nelva, in Comune di Tavigliano, assentito alla Sig.ra Claudia Tiboldo con D.D. 28.12.2012 n. 3.074. PRAT. 178.

IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Di assentire ai sensi degli artt. 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Sig.ra Claudia TIBOLDO (omissis) il rinnovo, con trasferimento di titolarità e riclassificazione della tipologia d'uso dell'acqua, della concessione già oggetto del precedente DPGR 16 maggio 1977 n° 2.716, per poter continuare a derivare dal rio Nelva, in loc. Mara del Comune di Tavigliano, litri/secondo massimi 5 e (omissis) una portata media annua di litri/secondo 5 d'acqua pubblica dal rio Nelva, in località Mara del Comune di Tavigliano, con sola modifica della tipologia d'uso dell'acqua da piscicolo a domestico, ovvero per irrigazione aree verdi private e costituzione di scorte antincendio tramite alimentazione di un piccolo bacino artificiale esistente, con restituzione dell'acqua nel medesimo corpo idrico superficiale.

Di riclassificare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, la tipologia d'uso con cui viene e verrà impiegata l'acqua derivata quale domestico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del regolamento regionale: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R nonché dell'art. 2 comma 1 lettera h) del regolamento regionale: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica e modifiche al regolamento regionale D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R approvato con DPGR 6 dicembre 2004 n° 15/R (Allegato D – Tabella 2), con la sola esclusione del consumo umano garantito dal pubblico servizio di acquedotto.

Di rinnovare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con DPGR 16 maggio 1977 n° 2.716, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente supplente del Settore

Davide Zanino

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.346 di Rep. del 12 luglio 2012

Art. 16 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

La Responsabile del Procedimento

Annamaria Baldassi